



Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 454/2020 tra le parti:

APPELLANTE

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (C.F. 82000270502), con sede in Montopoli Val d'Arno, via Guicciardini n. 61, rappresentato e difeso dagli avv.ti

ed elettivamente domiciliato in Pontedera,

APPELLATO

nato a Pontedera il
residente in Montopoli Val d'Arno,
rappresentato e difeso dagli avv.ti

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontedera,

OGGETTO: Appello – opposizione ad ordinanza di ingiunzione.

Decisa a Pisa in data 5/4/2024 sulle seguenti conclusioni:

Appellante: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, per i motivi sopra esposti ed indicati in atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza n.139/2019 del Giudice di Pace di San Miniato depositata in data 31/7/2019, resa in seno al procedimento civile rubricato al n.58/2017 RG: respingere il ricorso presentato dal Sig. _____ avverso l'ordinanza ingiunzione n.*

123 del 23/12/2016 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il provvedimento del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;

appellato: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,

RESPINGERE il gravame proposto dal Comune di Montopoli Val D'Arno avverso la censurata sentenza in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, e conseguentemente

CONFERMARE la censurata sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 139 emessa in data 23/05/2019 depositata in cancelleria il 31/07/2019, in ogni sua parte o capo.

Il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche di questo grado”.

Fatto e processo

Il Comune di Montopoli Val D'Arno ha proposto appello avverso la sentenza n. 139/2019 emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 23/05/2019 all'esito del giudizio RG 58/2017.

Nel giudizio di primo grado, _____ aveva presentato ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 123/2016 con cui il Comune gli aveva ingiunto il pagamento di € 2.500,00 per aver esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza della necessaria SCIA e, dunque, in violazione dell'art. 43, L.r. Toscana n. 28/2005.

Il _____ allegava di avere svolto una mera attività di *Home Restaurant* all'interno della propria abitazione, in modo saltuario e aperta a poche persone; che difettava, dunque, il carattere pubblico tipico dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande; che, pertanto, non poteva trovare applicazione la L.R. Toscana 28/2005; che, quanto all'attività di *Home Restaurant*, non esisteva alcuna disciplina specifica; che alcuna valenza cogente in capo al cittadino poteva derivarsi dal parere del MISE citato nell'ordinanza opposta.

Nel giudizio di primo grado, il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo che, fermo restando l'assenza di una disciplina specifica, numerosi disegni di legge e finanche la risoluzione del MISE

deponevano per l'applicazione della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico anche all'esercizio di *Home Restaurant*, da applicarsi in via analogica. Allegava il Comune, che l'attività del [redacted] ancorché svolta entro le mura domestiche, era dotata di organizzazione, era pubblicizzata con apposito profilo Facebook denominato "*Home Restaurant a casa di* [redacted] e riceveva prenotazioni, dunque era aperta al pubblico.

Sentiti i testimoni, il giudice di prime cure accoglieva la domanda, aderendo alla ricostruzione del [redacted] e quindi annullando la sanzione comminata dal Comune. Segnatamente, il Giudice di Pace, affermava che il Comune non aveva provato la sussistenza dei presupposti per comminare la sanzione, e che nel caso in esame difettava il carattere pubblico dell'attività. Il Giudice di primo grado evidenziava che la materia non è, allo stato, disciplinata e che alcun obbligo può derivare da una determinazione del MISE, peraltro diretta alle sole zone tutelate.

Nel presente giudizio, il Comune di Montopoli Val D'Arno appellante ha chiesto l'integrale riforma dell'impugnata sentenza per i seguenti motivi d'appello: i) il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le prove documentali prodotte, idonee a dimostrare il carattere pubblico della somministrazione degli alimenti praticata dall'odierno appellato; ii) pacifica l'assenza di disciplina della materia, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che la sanzione sia stata comminata sulla base del solo provvedimento del MISE n. 50481/2015 - secondo il quale è necessario presentare la SCIA per tutte le attività, mentre, con riguardo alle zone tutelate, la SCIA è sostituita dall'autorizzazione - quando invece l'interpretazione fornita dal MISE è stata invocata solo a conforto delle ragioni sostenute dal Comune.

Costituitosi in giudizio, [redacted] ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che l'attività svolta presso la propria abitazione non è assimilabile all'attività imprenditoriale di somministrazione di cibo e bevande al pubblico, in quanto rivolta ai soli amici; ha inoltre eccepito che la Polizia Municipale

non ha mai fatto accesso ai locali e dunque, difetta la prova della violazione contestata, non essendo stato compiuto alcun accertamento. In diritto, ha ribadito l'assenza di una disciplina *ad hoc* e – stante la non assimilabilità agli esercizi di somministrazione – la permanenza di un vuoto normativo, non colmabile facendo ricorso al parere rilasciato dal MISE, il quale non può assurgere a fonte del diritto.

La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.

Motivi della decisione

Le parti hanno entrambe evidenziato il vuoto normativo circa l'attività – di recente sviluppo – comunemente denominata *Home Restaurant*. Trattandosi di un fenomeno sociale nuovo, infatti, non vi è, allo stato, una disciplina *ad hoc* che tenga conto, per un verso, degli elementi che la accomunano all'attività di ristorazione in senso classico e, per altro verso, che valorizzi le peculiarità di siffatta attività, che ha connotati domestici.

Tuttavia, ritiene questo giudice che le due ipotesi si pongano tra loro in un rapporto di *genus a species*. *L'Home Restaurant*, infatti, in termini quantitativi presenta delle difformità rispetto al *genus* ristorazione, in quanto solitamente si connota per un'offerta saltuaria e, dunque, ridotta, non necessariamente costante (ad esempio, solo per un paio di giorni a settimana), la cui frequenza è rimessa all'arbitrio del proprietario di casa; inoltre, tale attività è rivolta ad un minor numero di persone, tenuto conto che si svolge presso l'abitazione del titolare, che riveste, altresì, personalmente il ruolo di cuoco.

Per contro, le due attività presentano caratteristiche simili quanto ai profili caratterizzanti, idonei a consentirne l'assimilazione dal punto di vista normativo. Ed invero, in entrambi i casi viene offerto un servizio che si sostanzia nella somministrazione di alimenti e bevande, rivolto al pubblico. Non rileva, al fine di escludere il carattere pubblico dell'attività, la circostanza evidenziata dall'appellato, che la somministrazione sia rivolta ad un numero ristretto di persone; infatti,



la pubblicizzazione dell'attività sui *social network* e la possibilità di accesso al servizio da parte di persone estranee alla cerchia di amici del proprietario, esclude, secondo questo giudice, che l'attività resti sul piano privato. Il carattere pubblico è insito nell'acconsentire che estranei si rechino presso l'abitazione del titolare al solo scopo di consumare un pasto e condividere esperienze – anche culturali – con il proprietario, pagando un prezzo quale corrispettivo del servizio. Per tali caratteristiche l'attività di *home restaurant*, sebbene dimensionalmente limitata, non è qualitativamente assimilabile ad una cena tra amici, come il sostiene.

Quanto trova conferma nella documentazione versata in atti dal Comune di Montopoli in seno al giudizio di primo grado, relativa alla pagina *Facebook* dell'*Home Restaurant* dell'appellato. Tale pagina, denominata appunto "*Home Restaurant a casa di* " presenta un considerevole numero di post, a partire dal 23/02/2016 e fino al 14/05/2016, recanti foto di cibi cucinati in casa, oltreché svariate proposte di menù, inviti a prenotare con relativa indicazione dei posti liberi rimasti e recapiti telefonici per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza e per le prenotazioni. Sulla pagina *facebook*, l'appellato si rende disponibile alla preparazione e organizzazione di cene o pranzi di lavoro, nonché di compleanni ed eventi; inoltre, è possibile, leggere i commenti e le recensioni lasciate dagli utenti. Tali caratteristiche sono indicative dell'apertura al pubblico dell'attività. L'appellato ha dedotto che l'attività fosse rivolta solo alla cerchia degli amici, ossia di coloro che venivano "accettati" come tali su Facebook. Tuttavia il concetto di "amicizia" riferibile ai profili sui social network, in particolare a Facebook, è ben distinto da quello del linguaggio comune; è fatto notorio che l'utente della piattaforma social possa "*accettare come amico*" un numero di persone vasto e anche vastissimo, anche totalmente sconosciute; è, infatti, sua scelta discrezionale rendere il profilo visibile a sconosciuti, in tutto o con riguardo alle sole informazioni essenziali, è possibile chiedere "l'amicizia" a un soggetto che non si conosce, ma ha un profilo di possibile interesse, il quale a

sua volta, potrà accettarla o meno a sua discrezione. E' notorio che, in base a tale meccanismo, vi sono soggetti che hanno milioni di *follower* su *Facebook*. *Ad abundantiam*, si osserva che nel caso di specie l'appellato non ha dedicato un profilo personale all'*Home Restaurant*, ma ha aperto una vera e propria pagina *Facebook* la quale, diversamente dal profilo, è comunemente utilizzata per promuovere un qualsivoglia tipo di attività o di prodotto al pubblico più vasto possibile. Il giudice di primo grado, dunque, *in primis* ha errato nel ritenere non provato il carattere pubblico dell'attività svolta dal ricorrente.

Inoltre, non ha pregio l'eccezione dell'appellato, erroneamente condivisa dal giudice di prime cure, secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo – tanto meno quello di presentare la SCIA – in capo a chi decida di gestire un *Home Restaurant* per il solo fatto dell'assenza di una disciplina *ad hoc* in tal senso. La norma a fondamento della sanzione oggetto di opposizione definisce in modo ampio la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, qualificandola come vendita per il consumo sul posto, comprensiva di “*tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico*” (art. 41 L.R. Toscana n. 28/2005). I requisiti richiesti si prestano a comprendere anche l'esercizio dell'*Home Restaurant*. La norma non indica, infatti, per la qualificazione dell'attività come di somministrazione di alimenti e bevande, una soglia minima per l'utenza, né indica un valore minimo per gli introiti economici derivanti dall'attività. Ciò che rileva per l'applicazione della norma, non è il carattere imprenditoriale dell'attività, né la dimensione della stessa, quanto la sua fruibilità ad un pubblico genericamente inteso. Analogamente dispone l'art. 1 L. n. 287/1991.

Da quanto precede discende che correttamente, il Comune appellante ha sanzionato il _____ facendo applicazione della legge regionale citata in tema di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (segnatamente accertando la violazione dell'art. 43). L'operazione interpretativa operata dall'appellante non è in contrasto con l'art. 12 Preleggi, a norma del quale la legge deve applicarsi, fra l'altro, tenendo

conto dell'intenzione del legislatore. Ancora, il citato disposto normativo precisa che *“se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”*. Occorre sottolineare, infatti, che la lacuna normativa, lungi dal voler esprimere l'intenzione del legislatore di escludere dalla disciplina in esame l'attività di *Home Restaurant*, è involontaria, ossia legata alla novità del fenomeno, sviluppatosi nel tessuto sociale solo di recente e, pertanto, certamente non noto al legislatore del 1991 (L. 287/1991), né all'atto di emanazione della normativa regionale.

Né può condurre ad una diversa conclusione l'invocato principio costituzionale di libera iniziativa economica privata, atteso che tale principio, ancorché meritevole di tutela, va necessariamente temperato con altri valori in gioco, parimenti pregnanti, quale quello della tutela del consumatore e quello della libera e leale concorrenza.

Per tutte le suesposte ragioni, l'appello è fondato e va integralmente accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a valori medi per ciascuna fase del giudizio, esclusa la fase istruttoria, per la quale non spetta alcuna liquidazione, trattandosi di causa documentale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

ACCOGLIE l'appello; per l'effetto, riformando la sentenza del Giudice di Pace di San Miniato n. 139/2019 emessa il 23/05/2019 all'esito del giudizio RG 58/2017 e pubblicata il 31/07/2019,

CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione del Comune di Montopoli Val D'Arno n. 123/2016;

CONDANNA l'appellato a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, liquidate rispettivamente in € 325,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge e spese vive ed € 1.620,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, oltre spese vive.

Pisa, 8/4/2024

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi

